

**Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri**

MONITORAGGIO SUI BANDI DI PROGETTAZIONE

**Preliminare analisi giuridica dei bandi anomali
rilevati tra il 30 giugno e il 6 luglio 2014**



(c.r.453.7.l)

Roma, 7 luglio 2014



GAL TERRA DEI MESSAPI

Oggetto: “concorso di idee per la progettazione dei centri di informazione turistica del territorio del G.A.L. “Terra dei Messapi.”

Il bando (gli artt. 14 e 15 sono identici) ha ad oggetto un concorso di idee in unica fase, disciplinato dagli artt. 108 ss DLGS 163/2006, per la realizzazione di n° 8 info-point, uno per ogni Comune appartenente al GAL.

Si tratta, peraltro, di concorso sotto –soglia e, dunque, soggetto alle procedure semplificate di cui all’art. 110 del medesimo DLGS 163/2006 che prevede, in particolare, l’invito rivolto ad almeno cinque operatori ai sensi dell’art. 57, comma 6 DLGS 163/2006.

A quest’ultimo proposito è necessario segnalare che le forme di pubblicità previste dall’amministrazione sono insufficienti. Difatti, è vero che essa ha proceduto con un bando di gara (e con inviti individuali), ma questo bando è pubblicato esclusivamente sull’albo pretorio dei comuni del GAL e sul sito internet (art. 3 del bando). Ora, a prescindere dall’importo, ad una procedura diretta all’aggiudicazione di un appalto di servizi deve essere garantita la massima partecipazione; a tal fine sono necessarie forme idonee di pubblicità (GURI o Bollettino Ufficiale Regione) che, se circoscritte ad un ristretto ambito territoriale (come nel caso di specie) ancorché interessato in via principale alla prestazione, sono chiaramente restrittiva della concorrenza.

In sintesi l’Amministrazione avrebbe dovuto o procedere alla formulazione agli inviti ad almeno cinque concorrenti ovvero pubblicare il bando con modalità idonee.

L’art. 7 del bando prevede che possano partecipare i soggetti di cui all’art. 90 lett d) e ss del DLGS 163/2006. La lett d) citata individua la categoria dei “liberi professionisti”. Tuttavia ai Concorsi di idee possono partecipare, ai



sensi del comma 2 dell'art. 108, anche *“i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale”* che, chiaramente, non rientrano nella categoria dei *“liberi professionisti”*.

L'art. 108, comma 4 del DLGS 163/2006 prevede l'obbligo della p.a. di prevedere un *“congruo premio”* in favore dei professionisti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

Il bando in questione è illegittimo in quanto non prevede alcun premio (come tale non può essere inteso, chiaramente, l'affidamento dei successivi livelli di progettazione pur previsto dall'art. 108 del codice dei contratti).

ALOT - AGENZIA DELLA LOMBARDIA ORIENTALE PER I TRASPORTI E LA LOGISTICA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Collaborazione Professionale per realizzazione dell'azione pilota (WP4) del progetto europeo ROSEE (SEE/D/0097/3.1/X), cofinanziato dal programma South East Europe.”

L'avviso ha ad oggetto lo sviluppo di uno studio in merito alle tecniche ed alle innovazioni tecnologiche commercializzate sul mercato, e/o in fase di sperimentazione, per il miglioramento della sicurezza stradale relativa agli attraversamenti pedonali e l'elaborazione di un progetto esecutivo per il miglioramento degli attraversamenti nel tratto di via San Zeno compreso fra via Ziziola e via Lamarmora attraverso il miglioramento/inserimento di segnaletica stradale, segnalatori e/o



moderatori di velocità e/o altri interventi equivalenti, per un investimento massimo in opere pari a € 10.000,00, IVA esclusa.

L'avviso prevede fra i requisiti di qualificazione dei concorrenti un fatturato nel triennio 2010-2012 di almeno 20 volte la base per il ribasso (da dichiarare nel profilo aziendale), in caso di ATI superiore 80% per la capogruppo.

La prescrizione in parola è evidentemente illegittima non solo perché contrasta con i criteri di qualificazione dettati dall'art. 263 (addirittura per i "sopra – soglia") e dall'art. 267 DPR 207/2010, ma anche in quanto (a prescindere da qualsivoglia previsione) essa è palesemente sproporzionata e dunque restrittiva della concorrenza.

Da segnalare l'assoluta superfluità del requisito di qualificazione della *perfetta padronanza scritta e orale della lingua italiana.*

ALTRE ANOMALIE

I seguenti bandi **non fanno riferimento** ai parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta indicati nel **D.M. n°143 del 31/10/2013** ma hanno determinato il corrispettivo da porre a base d'asta con modalità diverse:

Ente appaltante	INCARICO	Scadenza
COMUNE DI ORTA NOVA	Affidamento di servizi tecnici per la progettazione esecutiva , coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione , dd.ll. misure e contabilità per i lavori di rigenerazione urbana del largo ex gesuitico e delle strade adiacenti.	15-lug



I seguenti bandi, sulla base della documentazione disponibile, **non fanno riferimento** ai parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta indicati nel **D.M. n°143 del 31/10/2013**

Ente appaltante	INCARICO	Scadenza
COMUNE DI RUVIANO	Individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di direzione dei lavori e contabilità lavori, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, attività tecniche ed amministrative per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione di struttura scolastica con annessa funzione di protezione civile.	11-lug

I seguenti bandi, in base alla documentazione disponibile al momento della rilevazione, non indicano il ribasso massimo:

Ente appaltante	INCARICO	Scadenza
COMUNE DI CAPACCIO	Lavori assistenza al collaudo, prove di officina, liquidazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente alla realizzazione dei i lavori di recupero patrimonio edilizio ex macello da adibire a sede di uffici comunali.	24-lug

N.B. Tale monitoraggio nasce, su indicazione del CNI, al fine di effettuare un primo screening su tutti i bandi pubblicati aventi ad oggetto l'assegnazione di incarichi per prestazioni di ingegneria. Il monitoraggio si basa sull'analisi della documentazione presente nella Banca dati Infordat che, a volte, può risultare incompleta. Le valutazioni espresse devono, quindi, considerarsi parziali e meramente indicative. L'analisi svolta è finalizzata, in particolare, all'individuazione delle anomalie più frequenti: determinazione errata dell'importo a base d'asta con conseguente errata determinazione della soglia, mancata indicazione del massimo ribasso, richieste illegittime, criteri errati nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per alcuni bandi, inoltre, sempre sulla base della documentazione presente nella Banca dati Infordat, si procede ad una disamina giuridica più dettagliata che mantiene, comunque, una connotazione meramente preliminare.